



COPIA

DELIBERAZIONE N.31

Codice Ente

Codice materia

251658240

COMUNE DI VERDELLO**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica****OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMPENSAZIONE TRIBUTI**

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese novembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
LUCIANO ALBANI	SINDACO	Presente
CLAUDIA CONTI	CONSIGLIERE-ASS.RE	Presente
ANDREA BERGAMINI	CONSIGLIERE	Presente
MARZIO MARACANI	CONSIGLIERE-ASS.RE	Presente
DONATELLA PEZZOLI	CONSIGLIERE-ASS.RE	Presente
ALESSANDRO SESSANTINI	CONSIGLIERE	Presente
ALESSANDRO VEDOVELLO	CONSIGLIERE	Assente
LEONARDO DELLERA	CONSIGLIERE-ASS.RE	Presente
GIANBATTISTA ESPOSITO	CONSIGLIERE	Presente
RITA ROVARIS	CONSIGLIERE	Presente
LIVIA MOSSALI	CONSIGLIERE	Presente
FABIO MOSSALI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO BOI	CONSIGLIERE	Presente
		Presenti 12 Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. Vittorio Fortunato il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. LUCIANO ALBANI (Presidente del Consiglio Comunale) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore dr Maracani

Richiamato la delibera consiliare n 21 del 18/07/2014 con la quale veniva approvato il regolamento IUC;

Visto l'articolo 1 comma 167 legge 296/2006 che prevede l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo dei tributi locali;

Considerato di introdurre tale opzione, attualmente non prevista nel vigente citato regolamento IUC, a favore del contribuente che con la "compensazione" non dovrà anticipare altre somme avendo già versato in più in precedenza;

Considerato altresì che tale "compensazione" risulta particolarmente utile quest'anno 2015, poiché è stata abolita la doppia imposizione di IMU e TASI sugli immobili non abitazioni principali ed alcuni contribuenti hanno versato come acconto il 50% del dovuto per l'anno 2014.

Ritenuto pertanto di dover inserire il comma 1, attualmente non previsto all'articolo 8.A del vigente regolamento IUC, approvato con delibera CC n. 21 del 18/7/2014 testualmente riportato:

ART. 8-1.A – Compensazione

1. *Ai sensi dell'articolo 1 comma 167 della legge 296/2006 è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo dei tributi locali.*

2. *La compensazione può essere effettuata esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità relativamente ai tributi IMU e TASI, senza interessi, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.*

3. *La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.*

4. *Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:*

- *generalità e codice fiscale del contribuente,*
- *il tributo dovuto al lordo della compensazione,*
- *l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per tributo (IMU-TASI)*
- *il netto risultante da versare distinto per tributo (IMU-TASI)*
- *l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.*

5. *Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere richiesta a rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.*

6. *Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.*

7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e copertura finanziaria, allegati al presente atto, espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare nr. 3 del 31/1/2013;

- visto il parere del revisore come da verbale n.9 del 18/11/2015 agli atti;

- Accertato che l'intervento dei consiglieri risulta integralmente trascritto nei resoconti della seduta consiliare;

- Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di inserire il comma 1, attualmente non previsto all'articolo 8.A del vigente regolamento IUC, approvato con delibera CC n. 21 del 18/7/2014 come testualmente riportato :

ART. 8-1.A – Compensazione

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 167 della legge 296/2006 è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo dei tributi locali.

2. La compensazione può essere effettuata esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità relativamente ai tributi IMU e TASI, senza interessi, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

4. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,*
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,*
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per tributo (IMU-TASI)*
- il netto risultante da versare distinto per tributo (IMU-TASI)*
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.*

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere richiesta a rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

6. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Di dichiarare con votazione favorevole e unanime - espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - TUEL 267/2000.

Il Presidente
F.to (LUCIANO ALBANI)

Il Segretario comunale
F.to (DOTT. Vittorio Fortunato)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio il giorno 02-12-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02-12-2015 al 17-12-2015

Il Segretario comunale
F.to (DOTT. Vittorio Fortunato)

Addì 02-12-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
Atto non soggetto al controllo

Il Segretario comunale
F.to (DOTT. Vittorio Fortunato)

Addì _____

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo
Addì, 02-12-2015

Il segretario Comunale